

Nuovo Codice della strada: il diritto-dovere di soccorrere gli animali

Obbligo di fermarsi e assicurare un tempestivo soccorso degli animali feriti. Riconosciuto lo stato di necessità

di Gianluca Felicetti

Anche gli animali hanno diritto al soccorso in caso di incidenti stradali: la riforma del Codice della strada, approvata in via definitiva dal Senato e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n.75 del 29 luglio 2010 - Suppl. Ordinario n.171), ha introdotto questo innovativo principio di civiltà, grazie agli emendamenti proposti dalla LAV nel corso dell'iter parlamentare, sostenuti dai deputati e senatori dell'Intergruppo Parlamentare Animali. Per la prima volta, il nostro Codice della strada riconosce gli animali come "esseri senzienti", capaci cioè di provare dolore e gioia, principio in vigore dal gennaio scorso con il Trattato dell'Unione Europea. Ecco, in sintesi, le novità per gli animali e gli automobilisti, in vigore dal 13 agosto:

- viene introdotto il diritto-dovere di soccorrere gli animali feriti, l'obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento in caso di incidente. Colui che, responsabile di un incidente, non si fermerà o non si adopererà per assicurare un tempestivo soccorso agli animali coinvolti, rischierà una sanzione amministrativa da 389 a 1559 euro. Se si è comunque coinvolti in un incidente e non si chiama aiuto per gli animali coinvolti si rischia la sanzione amministrativa da 78 a 311 euro.
- Lo "stato di necessità" per il trasporto di un animale in gravi condizioni, finora raramente riconosciuto nei contenziosi per violazione del Codice della strada, potrà trovare finalmente applicazione. Ciò significa che chi si occupa della loro cura urgente non può essere san-



I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila sono equiparati a quelli di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizie. Sopra l'ambulanza "Pet soccorso" di Roma



FOTO LAV




FOTO LAV

zionato se, per raggiungere un ambulatorio veterinario, viola il Codice della Strada.

- I mezzi di soccorso veterinari e di vigilanza zoofila sono equiparati a quelli di ambulanze, Vigili del Fuoco e Polizie: un significativo passo in avanti e il riconoscimento dell'importante lavoro svolto a tutela degli animali.

Chi si occupa della cura urgente di un animale non è più un cittadino di serie B, non potrà subire sanzioni pecuniarie e ritiro della patente così come chi interviene per il soccorso di un ferito umano e ciò è anche un elemento di sicurezza stradale per tutti. La tutela degli animali acquisisce nei fatti un nuovo tassello per il suo riconoscimento non solo a parole, un significativo passo in avanti che equipara anche i mezzi delle Guardie zoofile a quelli delle Polizie locali e nazionali.

"Un'evoluzione rivoluzionaria in senso generale nel campo della disciplina giuridica sulla tutela degli animali, che va oltre il contesto specifico di tale Codice e proietta nuove basi di principio importanti anche oltre i confini di tale norma - secondo Maurizio Santoloci, Magistrato e Direttore dell'Ufficio Legale LAV -

Infatti, da un lato si ricollega nuova dignità operativa e funzionale anche al mondo delle guardie zoofile volontarie, fino ad oggi mortificato da continui atteggiamenti riduttivi e limitativi, dall'altro si introduce un concetto di 'stato di necessità' per il soccorso animale fino ad oggi negato da più fonti e che rappresenta un ulteriore e decisivo passo avanti per una legislazione a tutela diretta degli animali in quanto esseri viventi e senzienti; infine il dovere di soccorso è il corollario di chiusura di questa profonda innovazione che crea una novità di civiltà giuridica veramente svolta in questo settore, indispensabile fino a pochi anni fa".

A chi rivolgersi per prestare soccorso a un animale ferito

Corpo Forestale dello Stato, tel. 1515
www2.corpoforestale.it/web/guest/dovesiamo
Carabinieri, tel. 112
www.carabinieri.it/Internet/StazioneVirtualeF/default.htm
Polizia di Stato, tel. 113 questure.poliziadistato.it
Guardia di Finanza, tel. 117
www.gdf.it/Organizzazione/Chi_siamo/Presenza_sul_territorio/index.html
Polizie Municipali-Locali-Provinciali-Centralini Comuni e Province
www.comuni-italiani.it
Vigili del Fuoco, tel. 115 - www.vigilfuoco.it
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, tel. 1530
www.guardiacostiera.it
Servizi Veterinari Aziende USL
(devono avere reperibilità anche notturna e festiva)
www.ministerosalute.it/infoSalute/atlanHome.jsp?menu=atlante
Uffici Veterinari del Ministero della Salute (Uvac e Pif)
www.ministerosalute.it/ministero/sezMinistero.jsp?label=uffici Anagrafe canina nazionale
www.ministerosalute.it/caniGatti/paginaMenuCani.jsp?menu=anagrafe&lingua=italiano
Centri di recupero fauna selvatica
www.recuperoselvatici.it/principale.htm

Il numero 118 fornisce assistenza indiretta per cani o gatti feriti solamente in Veneto attraverso la figura del "cinovigile", a livello comunale.

Il medico veterinario, anche libero professionista, ha il dovere di assistenza previsto dall'articolo 18 del Codice Deontologico della categoria: "Il Medico Veterinario ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza".

Le associazioni: non sostituiscono e non devono/possono sostituire i servizi pubblici e di pubblica utilità nonché le Forze di Polizia. Possono affiancare il cittadino nelle sue richieste e possono farle proprie. Alcune di esse hanno in alcune zone Guardie zoofile volontarie e servizi di intervento. Il contatto con loro è sempre consigliato.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale

Art. 31.
(Modifiche agli articoli 177 e 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992,
in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danni ad animali)

Al comma 1 dell'articolo 177 del decreto legislativo n. 285 del 1992, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:

"L'uso dei predetti dispositivi (acustico supplementare di allarme e di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu) è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da

parte delle autorità di polizia stradale previste all'articolo 12, comma 1".

2. All'articolo 189 del decreto legislativo n. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«9-bis. L'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno. Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

Le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Chiunque non ottempera all'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311».